



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 93/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
COCCA/FASTWEB S.P.A.
(GU14/707/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 1 agosto 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del Sig. Cocca, del 4 aprile 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta, nei confronti dell'operatore Fastweb S.p.A., l'addebito di importi non dovuti perché ulteriori rispetto a quelli pattuiti.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. premesso che l'operatore non ha mai inviato al Sig. Cocca la copia cartacea del contratto stipulato telefonicamente, in data 9 giugno 2015 l'istante ha contattato Fastweb S.p.A. per chiedere chiarimenti in ordine *“all'aumento ingiustificato delle fatture mensili, da euro 25,00 a euro 130,00”*;

b. in seguito, l'istante ha comunicato all'operatore la disdetta del contratto e, successivamente, la linea telefonica è stata interrotta sino al mese di febbraio 2016;

c. ciononostante, Fastweb S.p.A. ha proseguito ad emettere fattura.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

- i. la corresponsione dell'indennizzo per disservizi;
- ii. la corresponsione dell'indennizzo per aumento ingiustificato delle fatture;
- iii. la corresponsione dell'indennizzo per mancata fornitura del servizio;
- iv. la corresponsione dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo;
- v. la corresponsione dell'indennizzo per mancato invio del contratto.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Fastweb S.p.A. ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'istanza di cui si discute in quanto *“dinanzi al Giudice di Pace di Mercato S. Severino si è già concluso un procedimento tra le medesime parti, ed avente il medesimo oggetto”*. In particolare, la Società ha evidenziato che il Giudice di Pace, con sentenza del 24 marzo 2016, ha rigettato *in toto* le avverse richieste, oggetto della procedura pendente in Autorità.

Ciò stante, l'operatore ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento*, *“la procedura di definizione non può essere proposta qualora sia già stato instaurato un procedimento giudiziale”*; pertanto, qualora l'Autorità si pronunciasse nel merito, *“[s]i tratterebbe di un chiaro caso di bis in idem”*.

Nel merito, l'operatore ha addotto che l'istante ha aderito alla offerta commerciale *“Super Surf”* in data 30 settembre 2013, ovvero in epoca in cui, al fine della valida conclusione del contratto, non sussisteva l'obbligo di redigere un documento scritto, a fronte della sussistenza dell'accordo verbale. Inoltre, come precisato nella *brochure* dell'anno 2013, depositata in atti, la tariffa *“Super Surf”* prevedeva un canone mensile pari ad euro 25,00 per un anno, decorso il quale aumentava ad euro 50,00. Infine, ha rappresentato che nessuna richiesta di disdetta è mai pervenuta alla Società, tantomeno l'utente ha provato di averla inviata.

Per quanto sopra, Fastweb S.p.A. ha chiesto il rigetto delle richieste avanzate da controparte.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del *Regolamento*, “*Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità non può essere promosso ove siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del primo tentativo di conciliazione, ovvero qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata già adita l’Autorità giudiziaria*”.

Nel caso di specie è accertato che non solo l'istante, alla data di esperimento del tentativo obbligatorio presso il CORECOM competente, aveva già adito l'Autorità giudiziaria, ovvero il Giudice di Pace di Mercato S. Severino, ma che detto Giudice, alla data del deposito dell'istanza di definizione in AGCOM, si era già pronunciato, rigettando le medesime istanze oggetto del procedimento di cui si discute.

In relazione a tanto, in applicazione alla normativa regolamentare sopra richiamata e al generale principio di diritto “*electa una via, non datur recursus ad alteram*”, l'istanza del Sig. Cocca non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Cocca nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 agosto 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Riccardo Capecchi